



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

APPROFONDIMENTO SUI PRINCIPALI ARGOMENTI OGGETTO DI DELIBERAZIONE - PRIMO QUADRIMESTRE 2026¹

INDICE

Introduzione.....	1
Il Fondo di Solidarietà Comunale, per l'anno 2026.	3
Approvazione della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario nonché della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, anno 2026	12
Roma Capitale	18
Riparto dell'incremento di 220 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, riguardante l'indennità di funzione degli amministratori locali ...	20
Modalità e termini di presentazione, da parte dei comuni, della dichiarazione telematica di cui all'art. 1, comma 764, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, ai fini del riparto delle risorse del fondo destinato al sostegno, degli enti locali, per le spese derivanti dall'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.....	24
Criteri di riparto, per l'anno 2026, delle risorse del Fondo - di cui all'art. 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 - per le attività socio-educative a favore dei minori.....	28

Introduzione

Nel primo quadrimestre 2026, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si è riunita 5 volte, di cui 3 in seduta ordinaria (21 gennaio, 19 febbraio e 24 marzo 2026) e 2 in seduta straordinaria (24 febbraio e 9 aprile 2026).

Nel complesso, sono stati trattati 9 argomenti, di cui 3 oggetto di intesa, 5 di parere e 1 oggetto di accordo, come di seguito specificato.

- Nella seduta ordinaria del 21 gennaio 2026 è stato esaminato il seguente argomento:

¹ Il presente approfondimento è stato curato dai dipendenti del Servizio II dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali Anna Maria Bagnato, Marco Frondaroli, Cristina Gaggiotti, Claudio Fiorenzo Gallotti, Guglielmina Olivieri Pennesi e Laura Toro, con il coordinamento della dirigente del Servizio II Silvia Maria Lagonegro e con la direzione e supervisione del Capo dell'Ufficio Anna Lucia Esposito.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2026. *Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.*
- Nella seduta ordinaria del 19 febbraio 2026 è stato esaminato il seguente argomento:
 - decisioni del Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali nella Adunanza del 4 febbraio 2026 concernenti: definizione del fabbisogno di nuovi segretari comunali e provinciali per l'anno 2026; definizione e approvazione degli indirizzi per la programmazione dell'attività didattica e del piano annuale delle iniziative di formazione e di assistenza per l'anno 2026. *Parere ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.*
- Nella seduta straordinaria del 24 febbraio 2026 sono stati esaminati i seguenti argomenti:
 - differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 degli Enti locali. *Parere ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*
 - schema di decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze recante l'approvazione della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario nonché della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo - anno 2026. *Intesa ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.*
- Nella seduta ordinaria del 24 marzo 2026 sono stati esaminati i seguenti argomenti:
 - schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto dell'incremento di 220 milioni di euro, per l'anno 2026, del fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. *Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;*
 - schema di decreto del Ministro dell'interno recante modalità e termini della dichiarazione telematica di cui all'articolo 1, comma 764, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ai fini del riparto della dotazione finanziaria del fondo previsto dall'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l'anno 2026. *Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 764, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;*
 - schema di decreto del Ministro dell'interno recante l'approvazione dei modelli dei certificati attestanti la copertura, per l'anno 2023, del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto, per gli enti locali soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

costo di alcuni servizi. *Parere ai sensi dell'articolo 243, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*

- schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2025, recante attuazione delle decisioni della Commissione europea in materia di recupero delle somme dovute a titolo di ICI, per gli anni 2006-2011, ed oggetto di esenzione in violazione della disciplina euro-unitaria sugli aiuti di Stato. *Parere ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166.*
- Nella seduta straordinaria del 9 aprile 2026 è stato esaminato il seguente argomento:
 - schema di decreto del Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante, per l'anno 2026, criteri di riparto delle risorse del Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori, nonché modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento. *Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 223, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.*

Gli argomenti di maggiore interesse sono approfonditi nei successivi paragrafi.

Il Fondo di Solidarietà Comunale, per l'anno 2026.

Il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) - finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse al sistema comunale italiano - costituisce parte fondamentale² del finanziamento dei comuni delle regioni a statuto ordinario e di Sicilia e Sardegna, ed è alimentato sia con risorse statali, sia con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi.

Le risorse del Fondo vengono distribuite con funzioni sia di compensazione di quanto attribuito in passato, sia di perequazione delle risorse, tenendo conto dei fabbisogni standard e della capacità fiscale (con l'esclusione dei comuni delle Isole maggiori, per i quali i criteri

² Con la sentenza n. 45, depositata il 17 aprile 2025, la Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Liguria in merito a talune disposizioni della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per il 2025), con le quali, tra l'altro, si lamentava l'insufficienza del FSC a finanziare le funzioni fondamentali degli enti locali. La Corte, richiamando la pronuncia n. 63 del 2024, relativamente alla composizione del FSC, ha osservato che "gli interventi legislativi che incidono sull'assetto finanziario degli enti territoriali non devono essere valutati «in maniera atomistica, ma nel contesto delle altre disposizioni di carattere finanziario» (sentenza n. 63 del 2024)" e che pertanto "Occorre considerare che negli ultimi anni lo Stato ha trasferito ingenti risorse ai comuni non solo per fronteggiare gli effetti negativi della pandemia da COVID-19 e della crisi ucraina, ma anche per la realizzazione dei progetti legati al PNRR".



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

perequativi non trovano applicazione), in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica e di attenuazione delle disparità tra i comuni nell'erogazione dei servizi.

La dotazione attuale del Fondo di solidarietà comunale è determinata dall'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e le relative risorse vengono distribuite ai sensi dei successivi commi.

In particolare, le diverse componenti del Fondo, individuate dalla normativa vigente, si distinguono in:

- componente "**ristorativa**" (comma 449, lettera *a*), finalizzata al ristoro del minor gettito ottenuto dai comuni a seguito delle esenzioni e agevolazioni IMU e TASI, previste dalla legge di bilancio 2016, cui si aggiunge (comma 449, lettera *b*) un accantonamento da ripartire tra i comuni per i quali il riparto del primo importo non assicura un ristoro equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
- componente "**tradizionale**" (comma 449, lettera *c*), finalizzata al riequilibrio delle risorse storiche, ripartita tra i comuni delle Regioni a statuto ordinario, in parte con criteri di tipo compensativo delle risorse storiche (componente "**storica**") e in parte secondo criteri di tipo perequativo, basati sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard; la normativa in vigore prevede un meccanismo di crescita graduale della percentuale di risorse da attribuire sulla base dei criteri perequativi (fino ad arrivare al 100 per cento della perequazione nell'anno 2030), in linea con il principio del graduale abbandono del criterio della spesa storica (componente "**perequativa**"); per i comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna, invece, la somma è ripartita utilizzando il criterio della spesa storica;
- somme destinate a finalità correttive della ripartizione del Fondo, conseguenti al progressivo rafforzamento del meccanismo di perequazione, che ha comportato alcune distorsioni nella redistribuzione delle risorse del Fondo. Tra queste, si segnalano, in particolare, le risorse incrementalì - pari, a decorrere dal 2024, a 560 milioni di euro - previste³ dall'articolo 1, comma 849, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché gli ulteriori incrementi disposti dalla legge di bilancio per il 2025⁴ al fine di potenziare la componente di perequazione verticale (finanziata cioè con risorse statali) del Fondo. Le

³ Incremento disposto al fine di tenere conto del venir meno del contributo alla finanza pubblica richiesto ai comuni ai sensi dell'articolo 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nel periodo 2014-2018, e della conseguente riduzione del FSC disposta a tale titolo.

⁴ Articolo 1, comma 753, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Il comma 754 ha, inoltre, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un ulteriore fondo di 56 milioni di euro per l'anno 2025, anch'esso destinato ad esigenze di correzione del riparto del FSC, che è stato ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 18 febbraio 2025, previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 23 gennaio 2025.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

risorse destinate a dette finalità sono state, pertanto ridefinite nei seguenti importi: 560 milioni di euro per ciascuna annualità 2024 e 2025; 672 milioni di euro nel 2026; 728 milioni di euro nel 2027; 784 milioni di euro nel 2028; 840 milioni di euro nel 2029; 870 milioni di euro a decorrere dal 2030 (comma 449, lettera *d-quater*).

L'articolo 1, comma 451, della citata legge n. 232/2016, dispone che i criteri di riparto del FSC siano stabiliti, annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS), di concerto con il Ministro dell'interno e previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il riparto del FSC per l'anno 2026 è il risultato di un ampio confronto svoltosi in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

In particolare, l'argomento è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 23 ottobre 2025 e rinviato, su richiesta dell'ANCI, nelle more di un confronto sui possibili interventi riguardanti i comuni nell'ambito della legge di bilancio e, in particolare, sulla richiesta di escludere il Comune di Roma Capitale dalla parte perequativa del Fondo di solidarietà comunale, in considerazione delle peculiarità che lo contraddistinguono e determinano la necessità di prevedere un percorso differenziato per la capitale d'Italia.

L'argomento è stato nuovamente iscritto all'ordine del giorno della seduta della CSC del 27 novembre 2025 e ulteriormente rinviato - con la condivisione di ANCI e UPI - a seguito della conferma, da parte del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'impegno, da parte del Governo, ad inserire, all'interno del primo provvedimento utile allo scopo, la norma in merito all'esclusione di Roma Capitale dalla componente perequativa del FSC.

Conseguentemente, con l'articolo 1, comma 681⁵, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), è stata inserita, all'articolo 1, comma 449, della legge n. 232/2016, la lettera *d-terdecies*), in base alla quale, a decorrere dall'anno 2026, al Comune di Roma Capitale non si applicano più le modalità di riparto della componente "*tradizionale*" del FSC di cui alla lettera *c*) del medesimo comma 449. Tale componente, come sopra specificato, viene ripartita in parte con

⁵ "All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: [...]: c) dopo la lettera *d-duodecies*) è aggiunta la seguente: *d-terdecies*) a decorrere dall'anno 2026, al comune di Roma Capitale non si applicano le modalità di riparto previste dalla lettera *c*). Il versamento spettante da risorse storiche e perequazione a carico del comune di Roma Capitale per assegnazione al Fondo di solidarietà comunale, di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è fissato in euro 79.622.195 nell'anno 2026, in euro 69.622.195 nell'anno 2027 e in euro 57.622.195 annui a decorrere dall'anno 2028. Inoltre, a decorrere dall'anno 2026, la quota dell'IMU trattenuta dall'Agenzia delle entrate al comune di Roma Capitale per alimentare il Fondo di solidarietà comunale è fissata in euro 217.035.438".



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

criteri di tipo compensativo ed in parte con criteri di tipo perequativo, con un aumento progressivo negli anni della percentuale di risorse da ripartire con i criteri perequativi. Per Roma Capitale, in luogo di questo meccanismo a quota variabile - che comportava un versamento a carico dell'Ente verso il Fondo - sono stati definiti importi fissi di contribuzione verso il Fondo, inferiori a quelli che il Comune avrebbe dovuto versare secondo la legislazione previgente.

Nello specifico, l'Ente dovrà versare al FSC:

- 79.622.195 euro per il 2026;
- 69.622.195 euro per il 2027;
- 57.622.195 euro annui a decorrere dal 2028.

La disposizione in esame dispone, inoltre, che il Comune di Roma Capitale contribuisca alla dotazione del FSC attraverso una quota dell'IMU trattenuta dall'Agenzia delle Entrate, che viene stabilita in un importo fisso, pari a 217.035.438 euro, a decorrere dall'anno 2026⁶.

Per compensare la diminuzione delle risorse a disposizione del FSC nel triennio 2026-2028, una quota dei minori versamenti da parte di Roma Capitale è compensata dall'aumento, a carico dello Stato, della dotazione del FSC: il comma 681, lettera *b*), del citato articolo 1 della legge di bilancio 2026 dispone, infatti, a tal fine un incremento di circa 15 milioni di euro per il 2026, 5 milioni di euro per il 2027 e 200.000 euro per il 2028 della componente "tradizionale" del FSC.

A seguito di tale modifica normativa, nella seduta della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard del 15 gennaio 2026 sono stati approvati, all'unanimità, i nuovi fabbisogni standard dei comuni per l'annualità 2026, la nuova capacità fiscale dei comuni per l'annualità 2026 e la nuova Nota metodologica recante "*Modalità di alimentazione e riparto del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) 2026*".

All'esito di tale complesso iter istruttorio, l'argomento è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 21 gennaio 2026, nel corso della quale ANCI e UPI, nel ringraziare il Governo - esprimendo apprezzamento per la fuoriuscita del Comune di Roma Capitale dal meccanismo perequativo ed evidenziando gli effetti positivi sia per la Capitale, che ottiene un percorso differenziato in ragione delle proprie specificità, sia per tutti gli altri Comuni - hanno espresso parere favorevole all'accordo.

⁶ Il [dossier della Camera](#) sulla legge di bilancio 2026 precisa che tale quota è "corrispondente al versamento attuale". Il medesimo documento evidenzia, inoltre, che "A decorrere dal 2029, la Relazione tecnica rileva un complessivo aumento delle risorse a disposizione degli altri comuni per il riparto delle risorse storiche e perequative, di circa 23 milioni nel 2029 e circa 34 milioni a decorrere dal 2030, in quanto il versamento fisso (57,6 milioni annui) a carico del comune di Roma Capitale verso il Fondo di solidarietà sarebbe superiore a quanto richiesto in applicazione delle vigenti modalità di riparto".



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Con la richiamata Nota metodologica vengono, pertanto, stabiliti i criteri di riparto del FSC per l'anno 2026.

Il riparto è determinato a partire dalle somme attribuite per il FSC 2025 secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2025 e dei relativi allegati dal n. 1 al n. 4, aggiornando la popolazione dei comuni sulla base del dato ISTAT della popolazione residente al 19 settembre 2025 e l'anagrafica dei 7.325 enti esistenti alla medesima data, di cui 6.557 enti delle regioni a statuto ordinario e 768 enti delle regioni Sicilia e Sardegna.

Inoltre, la dotazione iniziale del FSC 2026 è stata aggiornata al fine di considerare gli effetti a regime delle rettifiche puntuali determinate secondo il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 settembre 2025, sul quale è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 24 luglio 2025 relativo all'utilizzo della quota residua dell'accantonamento sulla dotazione del FSC previsto dall'articolo 6 del DPCM dell'11 aprile 2024 (relativo al FSC 2024). Gli importi riferiti alle suddette quote compensative per le rettifiche puntuali da considerare nel FSC 2026 ammontano a 336.757 euro.

La dotazione iniziale del FSC 2026 è stata, altresì, rettificata per tener conto delle predette modifiche introdotte con la legge n. 199/2025.

Effettuate le suddette operazioni, **la dotazione iniziale** del FSC 2026 risulta, pertanto, costituita da 1.895.408.408 euro come saldo algebrico dei comuni delle regioni a statuto ordinario e 466.887.482 euro come saldo algebrico dei comuni della Sicilia e della Sardegna, per un **totale complessivo di 2.362.295.889 euro**.

Ai fini del calcolo del FSC 2026, come indicato nella Nota metodologica, sono state, inoltre, effettuate le seguenti ulteriori operazioni:

- è stato considerato un incremento di 3.817.879.687 euro per compensare i minori introiti IMU e TASI derivanti dalle modifiche normative apportate dall'articolo 1, comma 449, lettere a) e b) della legge n. 232/2016; detto incremento comprende quello di 110.000 euro, disposto dall'articolo 1, comma 681, lettera a), della legge n. 199/2025, volto ad aumentare, a decorrere dal 2026, la quota ristorativa del Fondo, per esigenze di correzione derivanti dall'aggiornamento dell'elenco dei comuni che beneficiano dell'esenzione dall'IMU dei terreni;
- sono state considerate ulteriori quote compensative per un importo pari a 4.914.791 euro;
- sono stati applicati i correttivi previsti dall'articolo 1, comma 449, lettera d-bis e comma 450 della legge n. 232/2016;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- è stata ripartita l'integrazione del FSC di 5,5 milioni di euro da destinarsi ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (articolo 1, comma 449, lettera d-ter della legge n. 232/2016) che, dopo l'applicazione dei criteri di riparto del fondo (lettere da a) a d) del citato comma 449), presentavano un valore negativo della dotazione;
- è stato applicato l'incremento della dotazione del FSC 2026 pari a 672 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d-quater della legge n. 232/2016 (come modificato dall'articolo 1, comma 753, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).

La dotazione iniziale del FSC 2026, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, pari a 1.895.408.408 euro, viene ripartita in due quote:

- la prima, pari a 315.383.925 euro, corrispondente al 20% della dotazione, è ripartita secondo il criterio della compensazione delle spese storiche;
- la seconda, pari a 1.580.024.483 euro, corrispondente all'80% della dotazione è ripartita secondo il criterio perequativo in base alla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale.

Il target perequativo considerato, ovvero la percentuale della capacità fiscale utilizzata in perequazione, è pari all'85%, e la percentuale di applicazione della componente perequativa è pari all'80%. Congiuntamente, le percentuali richiamate dell'80% e dell'85% producono un'applicazione del sistema perequativo basato sulla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscali pari al 68% (derivante dal prodotto delle richiamate percentuali). Per effetto dell'esclusione del Comune di Roma Capitale dall'applicazione del meccanismo perequativo, la determinazione della quota spettante all'ente medesimo è effettuata esclusivamente nell'ambito delle risorse storiche.

Il riparto del FSC 2026 per i comuni delle regioni della Sicilia e della Sardegna si basa, invece, esclusivamente sul criterio di compensazione delle risorse storiche.

In particolare, il riparto dell'importo di 672 milioni per il 2026 è effettuato in base alla seguente metodologia:

- per i comuni delle regioni della Sicilia e della Sardegna, che non partecipano al meccanismo perequativo, si conferma l'attribuzione già prevista per il 2024 e il 2025, pari a complessivi 60.247.671 euro, a compensazione della riduzione di risorse subita per effetto dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
- ai comuni delle RSO è attribuita la restante quota di 611.752.329 euro, ripartita secondo due criteri:
 - parziale ristoro della riduzione di risorse subita in attuazione del decreto-legge n. 66/2014;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- compensazione parziale per i comuni che subiscono una riduzione di risorse tra il 2025 e il 2026, tenuto conto dell'incremento del meccanismo perequativo e dell'aggiornamento dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali.

La Nota metodologica precisa che l'incremento di 112 milioni di euro (rispetto ai 560 milioni di euro stanziati per gli anni precedenti), previsto, per l'annualità 2026, dalla lettera *b*), n. 1, del citato articolo 1, comma 753, della legge n. 207/2024, è ripartito in continuità con quanto già disposto per l'annualità 2025 con riferimento al riparto del fondo di 56 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 754, della legge n. 207/2024 (fondo ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 18 febbraio 2025). Tale scelta evidenzia l'intento di accompagnare il percorso transitorio verso la piena perequazione, attenuando le eventuali variazioni negative derivanti dal meccanismo perequativo mediante un incremento graduale delle risorse di carattere verticale.

Ai fini della determinazione della dotazione finale del FSC, a decorrere dall'anno 2025, non si tiene più conto delle risorse finalizzate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali di cui all'articolo 1, comma 449, lettera *d-quinquies*) della legge n. 232/2016, le quali - come previsto dall'articolo 1, commi 495-496 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in ottemperanza agli orientamenti della Corte costituzionale contenuti nella sentenza n. 71 del 14 aprile 2023 - unitamente alle risorse relative al potenziamento di asili nido e trasporto scolastico degli alunni con disabilità - sono ripartite per gli anni dal 2025 al 2030 nell'ambito del *Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi*, finalizzato a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

La **dotazione finale del FSC per l'anno 2026** - al netto dell'accantonamento di 7 milioni di euro da destinare per eventuali conguagli a singoli comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 452, della legge n. 232/2016 e dopo aver effettuato la compensazione degli effetti per l'esclusione di Roma Capitale dal meccanismo perequativo (pari a 5.378.224 euro) - risulta così costituita: **6.111.605.604 euro** come saldo algebrico dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, **774.472.988 euro** come saldo algebrico dei comuni della Sicilia e della Sardegna, per un totale complessivo di **6.886.078.592 euro**.

Ai predetti importi di 6.111.605.604 euro per i comuni delle RSO e di 774.472.988 euro per i comuni della Sicilia e della Sardegna, vanno aggiunti gli ulteriori contributi come versamento a saldo richiesto ad alcuni comuni, pari rispettivamente a 266.601.982 euro, per un totale di 6.378.207.586 euro per i comuni delle RSO, e a 38.303.810 euro, per un totale di 812.776.798 euro per i comuni di Sicilia e Sardegna. **L'assegnazione complessiva del FSC 2026 è, dunque, pari a 7.190.984.384 euro.**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Ai fini dell'alimentazione del FSC 2026, come per gli anni precedenti, con il DPCM di riparto del Fondo 2026 sarà previsto che l'Agenzia delle entrate proceda alla trattenuta degli importi dovuti dai comuni, in due rate di pari importo, in relazione alle scadenze fiscali di giugno e di dicembre 2026 relative al versamento dell'IMU.

Il Ministero dell'interno provvederà a erogare quanto spettante a titolo di FSC per l'anno 2026 in due rate da corrispondere entro i mesi di maggio e di ottobre 2026, di cui la prima pari al 66% e comunque nei limiti della disponibilità di cassa del pertinente capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC) 2026

L'**FSC** è un fondo istituito per finanziare i comuni ed è alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza degli stessi (c.d. risorse orizzontali), al quale si aggiungono risorse statali (c.d. risorse verticali). La dotazione del FSC è suddivisa tra i comuni delle regioni a statuto ordinario e quelli delle regioni Sicilia e Sardegna. In base alla normativa vigente, è possibile distinguere tre diverse componenti finanziarie principali: la quota **tradizionale**, la quota **ristorativa** e quella **correttiva**. Una parte delle risorse viene **accantonata** ed utilizzata per eventuali rettifiche nel corso dell'anno.

La **componente tradizionale** viene assegnata ai comuni delle RSO principalmente con criteri di tipo perequativo, basati sulla differenza tra la capacità fiscale e i fabbisogni standard (articolo 1, comma 449, lettere c), legge n. 232/2016). Per i Comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna le risorse vengono distribuite esclusivamente sulla base delle risorse storiche (articolo 1, comma 449, lettere d), legge n. 232/2016).

La **componente ristorativa** - articolo 1, comma 449, lettere a) e b), legge n. 232/2016 - compensa il minor gettito conseguente alle agevolazioni IMU/TASI stabilite con leggi statali.

La **componente correttiva** - articolo 1, comma 449, lettere d-bis, d-ter, d-quater, e comma 450 della legge n. 232/2016 - ricomprende risorse destinate a correggere situazioni di difficoltà dovute all'applicazione del meccanismo perequativo, a favore dei piccoli comuni e a ulteriori specifiche esigenze di correzione nel riparto del FSC.

L'**accantonamento** - articolo 1, comma 452, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - è previsto per un importo complessivo di € **7.000.000** per eventuali conguagli derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del FSC. L'accantonamento è prioritariamente destinato, per un importo pari € **5.387.224**, alla compensazione degli effetti conseguenti all'esclusione di Roma Capitale dal meccanismo perequativo.

Dotazione finale FSC

€ 6.886.078.592

di cui

Regioni a Statuto Ordinario

€ 6.111.605.604

Regioni Sicilia e Sardegna

€ 774.472.988

COMPOSTA DA:

Componente tradizionale

€ 2.362.295.889

di cui

Regioni a Statuto Ordinario

€ 1.895.408.408

Regioni Sicilia e Sardegna

€ 466.887.482

Componente ristorativa

€ 3.817.989.687

di cui

Regioni a Statuto Ordinario

€ 3.570.531.759

Regioni Sicilia e Sardegna

€ 247.457.928

Componente correttiva

€ 702.500.000

di cui

Regioni a Statuto Ordinario

€ 641.911.462

Regioni Sicilia e Sardegna

€ 60.588.538

Accantonamento

€ 7.000.000

di cui

Regioni a Statuto Ordinario

€ 6.291.504

Regioni Sicilia e Sardegna

€ 708.496

Contributi aggiuntivi da incapienti

€ 304.905.792

di cui

Regioni a Statuto Ordinario

€ 266.601.982

Regioni Sicilia e Sardegna

€ 38.303.810

Assegnazione complessiva

€ 7.190.984.384

di cui

Regioni a Statuto Ordinario

€ 6.378.207.586

Regioni Sicilia e Sardegna

€ 812.776.798



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Approvazione della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario nonché della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, anno 2026

Nella seduta del 24 febbraio 2026 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito intesa - ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 16 - sullo schema di decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze recante l'approvazione della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario nonché della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo - anno 2026.

La capacità fiscale rappresenta un concetto fondamentale nell'ambito della riforma in senso autonomistico del Titolo V della Costituzione - avviata nel 2001 con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - che riconosce agli enti territoriali autonomia di entrata e di spesa e prevede l'istituzione di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante⁷. Nello specifico, costituisce il gettito potenziale che un ente può generare applicando l'aliquota legale alla propria base imponibile. Si differenzia quindi dal c.d. *sforzo fiscale*, che costituisce l'ulteriore quota del gettito tributario derivante dall'esercizio di scelte autonome degli enti che possono - nei limiti loro consentiti dalla normativa primaria - variare in aumento o diminuzione le aliquote e stabilire agevolazioni o esenzioni e dal gettito fiscale che è l'ammontare complessivo effettivamente incassato. Pertanto, la stima della capacità fiscale è il processo tramite il quale si escludono dal gettito fiscale le componenti legate alle decisioni autonome degli amministratori locali in termini di politiche fiscali.

Le entrate comunali che concorrono alla formazione della capacità fiscale si dividono in due categorie principali: le entrate tributarie (che ricomprendono l'IMU-Imposta municipale propria, l'Addizionale comunale IRPEF, l'Imposta di soggiorno e il contributo di sbarco) e le entrate extra-tributarie (che ricomprendono i proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi e quelli derivanti dalla gestione dei beni⁸, i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti⁹).

Le metodologie utilizzate per la stima della capacità fiscale sono diverse, rilevano in particolare: il *Representative Tax System* – RTS (che consente di determinare la capacità fiscale applicando la normativa fiscale standard alle basi imponibili di ciascun comune. Tale metodologia

⁷ Articolo 119 Costituzione: “*I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea*”.

⁸ A titolo di esempio, ricomprendono proventi da mense, proventi da parcheggi custoditi e parchimetri, proventi da cessione di beni, canone occupazione suolo pubblico.

⁹ A titolo di esempio, le sanzioni per le violazioni al codice della strada.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

permette agevolmente di separare la capacità fiscale dallo sforzo fiscale, necessità però di informazioni puntuali e analitiche sulle basi imponibili e sulle aliquote. Il RTS è applicato all'IMU e all'addizionale IRPEF) e il *Regression-based Fiscal Capacity Approach* – RFCA (viene utilizzato quando non sono fissate le aliquote legali e/o non è facile quantificare la base imponibile. In questi casi, l'utilizzo di metodologie econometriche consente di ottenere stime affidabili poiché in grado di cogliere una serie di peculiarità delle realtà locali quali gli aspetti demografici, socio-economici, morfologici ecc.. Il RFCA è utilizzato per l'Imposta di soggiorno e le entrate extra-tributarie).

Le modalità di definizione delle capacità fiscali dei comuni, delle province e delle città metropolitane sono stabilite dall'articolo 43, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in base al quale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa approvazione da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sono adottate, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario. Lo schema di decreto è trasmesso, per l'intesa, alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e, dopo la conclusione dell'intesa, ovvero qualora siano decorsi trenta giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno, è comunque inviato alle Camere per l'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle commissioni parlamentari competenti per materia e, decorsi trenta giorni, è comunque adottato. Il richiamato articolo 43, comma 5-quater, stabilisce una procedura semplificata qualora si proceda a metodologia invariata per l'adozione delle capacità fiscali per singolo ente, rideterminate al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto del tax gap nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento. In questi casi, lo schema di decreto viene trasmesso alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali al fine di acquisire l'intesa e, in caso di mancata intesa, ovvero decorsi trenta giorni dalla prima data di iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno, il decreto è comunque adottato.

La stima della capacità fiscale per il 2026

Nella seduta del 14 ottobre 2025, la *Commissione tecnica per i fabbisogni standard* (CTFS) ha approvato la Nota metodologica relativa alla procedura di calcolo per l'anno 2026, nonché la stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario (RSO). Successivamente, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 681, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, riguardanti l'uscita del Comune di Roma Capitale dalla componente perequativa del Fondo di solidarietà comunale, la CTFS, nella seduta del 15 gennaio 2026, ha nuovamente approvato i suddetti documenti. La Nota metodologica così approvata introduce i



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

nuovi criteri di calcolo per la stima della capacità fiscale, per l'anno 2026, dei comuni delle regioni a statuto ordinario.

La stima del gettito standard IMU

La metodologia utilizzata per la stima della capacità fiscale IMU è il *Representative Tax System* -RTS basato su una procedura di “standardizzazione” del gettito effettivo riscosso dai comuni, riferito all'anno 2023. Il criterio RTS del gettito “effettivo” standard - che consiste in una procedura di standardizzazione del gettito effettivamente riscosso valutato ad aliquota di base - viene preferito al criterio RTS del gettito “teorico” standard - che consiste nell'applicare l'aliquota standard alle basi imponibili desumibili direttamente dai dati dell'archivio catastale - perché quest'ultimo può determinare errori di calcolo correlati, per un verso, ad alcune possibili imprecisioni dei dati riportati negli archivi del catasto e, per altro verso, ad errori di natura statistica nell'abbinamento con i dati dichiarativi per la determinazione dell'utilizzo degli immobili - ad es. nel caso della distinzione tra abitazioni principali e non - attinti dalla banca dati immobiliare integrata del Dipartimento delle Finanze. Anche il criterio RTS del gettito “effettivo” standard potrebbe presentare possibili effetti distorsivi, favorendo ad es. i comuni con più alta evasione fiscale - dovuta al minore impegno dell'ente nell'attività di contrasto al fenomeno - con conseguente attribuzione ad essi di maggiori risorse a seguito dell'applicazione dei meccanismi perequativi, penalizzando quindi quelli con minore evasione fiscale.

Alla luce di tali considerazioni, il calcolo del gettito IMU ad aliquota di base, ottenuto attraverso la procedura di standardizzazione del gettito effettivo, viene corretto con il calcolo del *tax gap*, di cui una parte viene riconosciuta come capacità fiscale.

Nel complesso, la capacità fiscale IMU per i Comuni delle RSO è stimata in 11.985.433.458 euro, superiore di circa 60 milioni di euro a quella approvata lo scorso anno.

La stima del tax gap IMU

Il *tax gap* IMU è pari alla differenza tra il gettito teorico e il gettito effettivo, entrambi valutati ad aliquota di base. Il gettito teorico ad aliquota di base è calcolato a partire dalla banca dati catastale mentre il gettito effettivo ad aliquota di base è determinato partendo dai dati del gettito effettivamente riscosso, standardizzato ad aliquota di base.

Ai fini della capacità fiscale, il *tax gap* IMU considerato è prudenzialmente limitato al 10% ed è pari a 250.748.233 euro.

La stima dell'addizionale comunale IRPEF



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Il gettito dell'Addizionale comunale è standardizzato applicando l'aliquota dello 0,4% alla base imponibile desumibile dalle dichiarazioni dei redditi IRPEF ("Reddito imponibile addizionale - ammontare in euro"). I dati sono aggiornati alle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2024 e relative all'anno d'imposta 2023.

Nel complesso, per i soli Comuni delle Regioni a statuto ordinario, la stima del gettito standard dell'Addizionale comunale è pari a 3.235.713.668 euro.

La stima della capacità fiscale residuale

La capacità fiscale residuale (CFR) è la misura del gettito standard relativa alle entrate tributarie c.d. "minori" e ad alcune entrate extra-tributarie. Nello specifico, le entrate considerate sono: imposta di soggiorno; vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni, che include il gettito del Canone Unico Patrimoniale¹⁰; proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti.

Poiché le basi imponibili e le aliquote non risultano determinabili, la stima della capacità fiscale residuale avviene utilizzando la metodologia *Regression-based Fiscal Capacity Approach* – RFCA, articolata in tre modelli distinti: un modello generale, riferito alle *Entrate extra-tributarie* sopra descritte; un modello dedicato alla stima del valore standard dell'*Imposta di soggiorno*; un modello specifico per la stima dello standard dei *Proventi da mensa*.

- Entrate extra-tributarie

La stima della capacità fiscale standard per le entrate extra-tributarie avviene utilizzando la metodologia *RFCA*, che consente di determinare - attraverso i coefficienti di regressione - i pesi di quei fattori che influenzano tali entrate (demografici, socio-economici, morfologici ecc.).

La capacità fiscale residuale di ogni ente è stata stimata utilizzando un panel di dati relativo agli anni dal 2016 al 2023, sulla base del seguente modello:

$$\text{Capacità fiscale residuale in euro} = [60,57 + 5,86 \text{ (se il comune è polo urbano)} + 0,97\% x \text{ (scostamento dalla mediana nazionale del reddito mediano disponibile)} + 1,38\% x$$

¹⁰ La legge n. 160/2019 ha accorpato la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e sostituito con il CUP-Canone unico patrimoniale ricompreso, quest'ultimo, tra le entrate extratributarie e, più precisamente, tra i proventi derivanti dalla "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni, che include il gettito del Canone Unico Patrimoniale".



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

(scostamento dalla mediana nazionale del valore medio complessivo degli immobili OMI¹¹ al mq in stato normale)] x popolazione + 91,96 x (lunghezza delle strade in Km) + 251,61 x (numero addetti nel settore ATECO I) + 47,30 x (presenze turistiche annualizzate)

Le variabili che approssimano le basi imponibili di riferimento (quali le misure del benessere locale come le variabili reddituali e immobiliari) e quelle che rappresentano la capacità di attrarre base imponibile da soggetti non residenti (quali ad es. i dati relativi alle presenze turistiche), sono espresse come media per ciascun comune delle osservazioni disponibili nel panel 2016-2023. In questo modo è possibile distinguere più efficacemente la componente stabile del gettito - riconducibile alla capacità fiscale - da quella più variabile, legata maggiormente allo sforzo fiscale a carico dei cittadini.

Tra le variabili esplicative considerate vi sono la lunghezza delle strade e una variabile che identifica i poli urbani (comuni con funzione di polo attrattivo rispetto ai territori limitrofi), entrambe utilizzate come indicatori della capacità di entrata connessa al complesso delle entrate oggetto di standardizzazione, con particolare riferimento a quella sanzionatoria e di occupazione degli spazi pubblici. Altra variabile considerata è il numero di addetti per abitante nel settore ATECO I - Attività dei servizi di alloggio e ristorazione, esplicitiva di vari fenomeni connessi con le potenziali basi imponibili delle entrate oggetto di standardizzazione, tra cui quella relativa al CUP-Canone Unico Patrimoniale.

A fronte di entrate residuali accertate per i Comuni delle RSO di circa 8.834 milioni di euro, la stima della capacità fiscale risulta di 4.068.963.507 euro.

- Imposta di soggiorno

La stima della capacità fiscale derivante dall'Imposta di soggiorno si avvale di una specifica metodologia econometrica *Regression-based Fiscal Capacity Approach* – RFCA.

La scelta deriva dalla crescente importanza che tale tributo ha assunto negli ultimi anni nella finanza comunale e consente una valutazione più accurata del relativo valore standard, in quanto la base imponibile è individuabile nel numero di pernottamenti registrati presso le strutture ricettive di ciascun comune. Rimane tuttavia necessario, in assenza di un'aliquota standard definita a livello nazionale, ricorrere a una stima econometrica per la determinazione del valore corrispondente all'aliquota di base.

¹¹ L'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) è una banca dati dell'Agenzia delle Entrate che raccoglie e analizza dati tecnici ed economici sul mercato immobiliare italiano. Fornisce quotazioni semestrali di compravendite e locazioni, suddivise per zone omogenee, utili a cittadini e professionisti per stimare i valori di mercato



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Considerando che i dati ISTAT sul numero dei pernottamenti consentono di definire la base imponibile, è stato costruito un panel dati relativo agli anni 2016-2023 che include le informazioni sul valore accertato dell'imposta di soggiorno, i flussi turistici e la capacità ricettiva delle strutture presenti in ciascun comune.

La capacità fiscale legata all'imposta di soggiorno per ciascun ente è stata stimata sulla base del seguente modello:

<i>Capacità fiscale imposta di soggiorno in euro = 1,19 x (presenze turistiche) + 4,77 x (presenze turistiche stimate nelle strutture 5 stelle e 5 stelle lusso)</i>

A fronte di un gettito accertato nell'anno 2023 per l'imposta di soggiorno pari a circa 720 milioni di euro nei Comuni delle Regioni a Statuto Ordinario (RSO), la stima della capacità fiscale risulta pari a 451.450.903 euro.

- Proventi da mense

I Proventi da mense afferiscono al servizio della mensa scolastica e rappresentano la compartecipazione al costo del servizio a domanda individuale da parte dell'utenza. Poiché il servizio della mensa scolastica non è omogeneo tra i Comuni e il metodo della standardizzazione, a differenza dalle altre entrate residuali, deve tener conto della metodologia dei fabbisogni standard, il gettito standard è stato determinato con una procedura autonoma.

Il criterio applicato è strettamente legato al metodo di determinazione dei fabbisogni standard (FAS) per la mensa scolastica nell'ambito della funzione Istruzione pubblica e si struttura in tre passaggi: calcolo dei fabbisogni relativi al servizio mensa scolastica; calcolo della compartecipazione standard al costo del servizio; determinazione del macro-budget per il gettito da proventi da mense.

A fronte di 705 milioni di euro di proventi da mensa (valori BDAP per l'anno 2023), il relativo gettito standard è stimato in 323.137.279 euro, corrispondente al 46% delle entrate da mense.

Considerando congiuntamente i proventi da mensa, l'imposta di soggiorno e le altre entrate minori, la capacità fiscale residuale è di 4.843.641.689 euro.

Tariffa smaltimento rifiuti

Secondo quanto deliberato dalla CTFS nella seduta del 13 ottobre 2020, ai fini del riparto del fondo di solidarietà comunale, la componente rifiuti è esclusa sia dalla stima dei fabbisogni standard sia da quella della capacità fiscale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Pertanto, la capacità fiscale al netto della componente rifiuti risulta pari a 20.315.537.048 euro.

Roma Capitale

L'articolo 1, comma 681, della legge n. 199 del 30 dicembre 2025, ha introdotto la lettera *terdecies* all'articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, in base alla quale, a decorrere dall'anno 2026 al Comune di Roma Capitale non si applicano più le modalità di riparto del fondo di solidarietà comunale, di cui alla lettera *c*) del medesimo comma 499 basate su fabbisogni standard e capacità fiscali.

Pertanto, la capacità fiscale utilizzata per il riparto del fondo di solidarietà comunale al netto della quota relativa al Comune di Roma Capitale risulta pari a complessivi 18.637.413.115 euro.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

CAPACITA' FISCALE 2026

La **Capacità Fiscale** costituisce il gettito potenziale che un ente può generare applicando l'aliquota legale alla propria base imponibile. Lo **Sforzo fiscale** rappresenta l'ulteriore quota del gettito derivante dall'esercizio di scelte autonome degli enti che - nei limiti loro consentiti - possono variare le aliquote e/o stabilire agevolazioni. Il **Gettito** è l'ammontare complessivo effettivamente incassato.

Le entrate comunali che concorrono alla formazione della capacità fiscale si dividono in due categorie principali:

- le **entrate tributarie**, che ricomprendono l'IMU, l'Addizionale comunale IRPEF, l'Imposta di soggiorno e il contributo di sbarco;
- le **entrate extra-tributarie**, che ricomprendono i proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi e quelli derivanti dalla gestione dei beni, i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti.

La stima della capacità fiscale può avvenire utilizzando diverse metodologie, in particolare:

- **Representative Tax System (RTS)**, consente di determinare la capacità fiscale applicando la normativa fiscale standard alle basi imponibili di ciascun Comune. Il RTS è stato applicato all'IMU e all'add. Comunale IRPEF.
- **Regression-based Fiscal Capacity Approach (RFC.A)**, basato su tecniche econometriche, consente di realizzare stime affidabili poiché in grado di cogliere una serie di peculiarità delle realtà locali, viene utilizzato per l'Imposta di soggiorno e le entrate extra-tributarie.

La stima della capacità fiscale **IMU** avviene utilizzando la metodologia **RTS** ad aliquota base, attraverso una procedura di standardizzazione del gettito effettivamente riscosso riferito all'anno 2023; inoltre, si tiene conto del **Tax gap IMU**, ovvero della differenza tra il gettito teorico e il gettito effettivo.

La stima dell'**Addizionale comunale IRPEF** è effettuata utilizzando la metodologia **RTS**, applicando l'aliquota del 0,4% alla base imponibile risultante dalle dichiarazioni presentate nel 2024 per il 2023.

Il gettito **TARI-tassa sui rifiuti** per legge deve coprire interamente i costi sostenuti dall'ente per l'erogazione del servizio; pertanto, ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale, il gettito TARI è escluso dalla stima della Capacità fiscale e i costi dal calcolo dei Fabbisogni standard.

La stima della **Capacità fiscale residuale** si avvale di tre metodologie di calcolo distinte:

- **Entrate extra-tributarie**, viene utilizzata una metodologia **RFC.A** che consente di determinare - attraverso coefficienti di regressione - i pesi di quei fattori che influenzano tali entrate (es. demografici, socio-economici, morfologici, ecc.). I dati utilizzati si riferiscono agli anni 2016-2023.
- **Imposta di soggiorno**, potendo disporre dei dati relativi alla base imponibile (numero dei permottamenti presso le strutture ricettive) è stata sviluppata una metodologia di calcolo **RFC.A** specifica.
- **Proventi da mense**, vengono considerate esclusivamente le mense scolastiche e soltanto nel caso in cui la tariffa applicata agli utenti non copra interamente il costo. Il criterio di calcolo applicato è strettamente legato al metodo di determinazione dei Fabbisogni standard (FAS) per le mense scolastiche.

Capacità fiscale totale
€ 20.064.788.815
Tax gap IMU
€ 250.748.233
Totale CF senza rifiuti
20.315.537.048
Totale CF per FSC 2026
(senza Roma Capitale)
€ 18.637.413.115

COMPOSTA DA:

IMU

Gettito € 14.860.270.844
Capacità fiscale € 11.985.433.458
Sforzo fiscale € 2.874.837.386

Addizionale comunale IRPEF

Gettito € 5.739.666.910
Capacità fiscale € 3.235.713.668
Sforzo fiscale € 2.503.953.242

Capacità fiscale residuale totale

Gettito € 10.259.505.003
Capacità fiscale € 4.843.641.689
Sforzo fiscale € 5.415.863.314

di cui

- entrate extra-tributarie

Gettito € 8.834.140.568
Capacità fiscale € 4.068.963.507
Sforzo fiscale € 4.765.177.061

- Imposta di soggiorno

Gettito € 720.276.469
Capacità fiscale € 451.540.903
Sforzo fiscale € 268.735.566

- proventi da mense

Gettito € 705.087.966
Capacità fiscale € 323.137.279
Sforzo fiscale € 381.950.687



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Riparto dell'incremento di 220 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, riguardante l'indennità di funzione degli amministratori locali

Al fine di sostenere e valorizzare il lavoro e la professionalità degli amministratori locali, è stato istituito un Fondo (strutturale e potenziato negli anni) nello stato di previsione del Ministero dell'interno - di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 - a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione degli amministratori locali, disposto dall' articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Le risorse non riguardano soltanto i sindaci, ma si estendono a vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali, le cui indennità sono parametrare a quelle dei primi cittadini. Gli enti locali potranno così far fronte all'aumento complessivo del costo degli organi di governo comunale, con un'attenzione rivolta anche ai piccoli comuni, a riconoscimento delle specificità gestionali degli enti di minori dimensioni.

Nel corso della seduta del 24 marzo 2026, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito intesa - ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto dell'incremento di 220 milioni di euro, per l'anno 2026, del fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Con lo schema di decreto si è provveduto al riparto del citato incremento, per l'anno 2026, del fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, secondo i criteri indicati nella relativa “*Nota metodologica anno 2026*”.

Il provvedimento esaminato rappresenta un tassello della più ampia riforma volta a valorizzare il ruolo dei sindaci e degli amministratori locali.

L'articolo 57-quater del decreto-legge 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 157/2019, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il predetto fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione, sino all'85% della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 luglio 2020 – sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 23 giugno 2020 aveva sancito intesa - recante “*incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco nei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3000*”



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

abitanti”, aveva disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un incremento fino all’ 85% della misura dell’ indennità stabilita per sindaci dei comuni con popolazione fino a 5000 abitanti.

I commi 583 e 585 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dispongono, tra l’altro, rispettivamente che, a decorrere dall’anno 2024, l’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle Regioni a statuto ordinario sia parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, in relazione alla popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale e che le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali siano adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l’applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n. 119.

Il fondo di cui citato articolo 57-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 124/2019 è stato successivamente nuovamente incrementato dal comma 586 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021 di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023 e di 220 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2024.

Il successivo comma 587 del menzionato articolo 1 della legge n. 234/2021 prevede tra l’altro che il comune beneficiario sia tenuto a riversare l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

In seguito, il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 5 febbraio 2026 - sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali aveva sancito intesa nella seduta del 18 dicembre 2025 – aveva disposto, per l’anno 2025, l’incremento di 220 milioni di euro del fondo di cui al richiamato articolo 57-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 124/2019.

Come esplicitato nella *Nota metodologica 2026* allegata allo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in argomento – sul quale è stata sancita intesa lo scorso 24 marzo - data l’impossibilità di effettuare una preventiva ricognizione delle diverse opzioni statutarie del calcolo del contributo statale, è stata presa in considerazione anche la quota da corrispondere al Presidente del Consiglio comunale, nella eventualità della sua istituzione.

Inoltre, qualora i suddetti comuni non abbiano effettuato la specifica opzione statutaria prevista dall’ultimo capoverso dell’art. 39, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’importo dovrà essere riversato – come previsto - all’erario dello Stato.

Altresì, ai fini del riparto in oggetto, la popolazione considerata è stata quella ISTAT al 31 dicembre 2024, risultante dal censimento permanente. L’anagrafica, costituita da 6.555 comuni delle 15 regioni a statuto ordinario, ha subito un aggiornamento dopo l’incorporazione del comune di Lirio (PV) nel comune di Montalto Pavese (PV), dal 31 gennaio 2026 (legge regionale 28



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

gennaio 2026, n. 1), inoltre è stata considerata la fusione dei comuni di Castegnero (VI) e Nanto (VI) nel comune di Castegnero Nanto, con decorrenza dal 21 febbraio 2026, (legge regionale 17 febbraio 2026, n. 1).

Per quanto riguarda le province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, il capoluogo è stato individuato in ciascuno dei comuni stessi, come previsto dall' articolo 3, comma 3 , del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito dalla legge 25 marzo 2024, n. 38.

Il riparto per classe demografica e per tipologia di ente del fondo, a concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni relativamente alla corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per gli amministratori dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, è stato calcolato in base ai criteri utilizzati nell'allegato A "Nota metodologica" al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2022.

Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, le risorse - secondo quanto indicato nella *Relazione illustrativa* allegata al disegno di legge di bilancio per il 2022 - sono state ripartite tenendo, altresì, conto della eventuale istituzione della figura del Presidente del Consiglio comunale, assegnando comunque un importo pro quota destinato a coprire l'eventuale maggiore onere.

Le risorse ripartite con il provvedimento oggetto di approfondimento, ai sensi del comma 587, della legge n. 234/2021, sono utilizzate dai comuni beneficiari esclusivamente per la copertura del maggiore onere sostenuto per l'incremento dell'indennità di funzione di cui ai commi 583, 584 e 585 del medesimo articolo. I comuni beneficiari sono tenuti a riversare su un capitolo dedicato alle entrate, eventuali e diverse del Ministero dell'interno, l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario 2026.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Fondo per il concorso alla copertura del maggiore onere, sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l'incremento dell'indennità di funzione degli amministratori locali.

Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto dell'incremento di 220 milioni di euro, per l'anno 2026, del fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157



Normativa

Art. 57-quater, d.l. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
Istituisce nello stato di previsione del ministero dell'interno un Fondo a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di amministratori sostenuto dai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti

Art. 1, commi 583-586, della legge 234/2021
Ridefinisce la normativa di riferimento per la determinazione dell'indennità di funzione degli amministratori locali, incrementando, a titolo di concorso del maggiore onere sostenuto, la dotazione del fondo di cui all'articolo 57-quater.



Destinatari

I 6.555 comuni delle 15 Regioni a statuto ordinario (anagrafica aggiornata a seguito della incorporazione del comune di Lirio (PV) nel comune di Montalto Pavese (PV), nonché della fusione dei comuni di Castegnaro (VI) e Nanto (VI) nel comune di Castegnaro Nanto).
Destinatari finali: sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, vicesindaci, assessori, presidenti del consiglio comunale.



Criteri di riparto

- classe demografica (dati Istat aggiornati al 31 dicembre 2024);
- tipologia di ente;
- istituzione della figura di presidente del consiglio comunale (art. 39 TUEL);
- artt. 1, co. 583-585, legge n. 234/2021;
- artt. 4 e 5 del decreto del ministero dell'interno n. 119 del 2021;
- Nota metodologica, Allegato A del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 maggio 2022.



Finalità

Concorre alla copertura del maggiore onere per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di amministratori sostenuto dalle città metropolitane e dai comuni delle regioni a statuto ordinario, a seguito dell'introduzione della normativa che ridefinisce l'entità degli emolumenti parametrando l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni (con percentuali che variano in base alla fascia demografica dell'ente) nonché gli emolumenti da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori e ai presidenti dei consigli comunali



Dotazione Finanziaria

- 220 milioni di euro;
- risorse utilizzabili esclusivamente per la copertura del maggiore onere per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di amministratori sostenuto dalle città metropolitane e dai comuni delle regioni a statuto ordinario;
- obbligo di riversamento delle risorse non utilizzate nell'apposito capitolo dedicato alle "Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'interno".



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Modalità e termini di presentazione, da parte dei comuni, della dichiarazione telematica di cui all'art. 1, comma 764, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, ai fini del riparto delle risorse del fondo destinato al sostegno, degli enti locali, per le spese derivanti dall'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile

La Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (legge 8 novembre 2000, n. 328) ¹²definisce, tra l'altro, le funzioni dei comuni nell'ambito degli interventi sociali, prevedendo che gli interventi di tutela dei minori rientrano nei servizi sociali di competenza comunale. Tra i compiti cui è chiamato l'ente locale rientrano il finanziamento di misure di supporto quali l'assistenza educativa domiciliare, i servizi sociali dedicati o i percorsi terapeutici rivolti al minore e alla sua famiglia.

Come noto, i finanziamenti statali e regionali non sempre coprono integralmente i costi effettivi per assicurare la protezione dei minori, e pertanto risulta fondamentale il coordinamento tra gli enti locali, lo Stato e il sistema giudiziario, anche in considerazione dell'onerosità delle spese affrontate dai comuni per dare attuazione ai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile e specificamente a quelli relativi all'assistenza ai minori allontanati dal nucleo familiare. Le spese affrontate in tale ambito dagli enti locali riguardano numerose attività, tra le quali rientrano: il collocamento in comunità educative, gli affidamenti familiari ed ulteriori interventi socioassistenziali.

La ripartizione di tali spese presenta inoltre criticità operative, sia sotto il profilo della competenza territoriale — con possibili contenziosi tra diversi comuni — sia per quanto concerne la partecipazione agli oneri da parte degli enti locali e delle famiglie. ¹³

A supporto di tali interventi, l'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 istituisce, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Il successivo comma 760, del medesimo articolo 1, dispone che le risorse di tale fondo, sono destinate ai comuni che hanno un rapporto tra le spese di

¹² Vedi anche il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 recante “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art.5 della l.8 novembre 2000, n. 328”.

¹³ La giurisprudenza ha confermato che le spese per il mantenimento dei minori in comunità non possono essere scaricate integralmente sui genitori, ma devono essere sostenute in primo luogo dall'ente locale. Se i genitori dispongono di adeguate risorse economiche, il Comune può chiedere loro un contributo proporzionato alle loro possibilità. Anche la Cassazione Civile, Sez. I, sentenza n. 23596/2021, ha ribadito che la richiesta di compartecipazione economica deve essere adeguatamente motivata e basata su un'analisi della capacità reddituale dei genitori.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

carattere sociale sostenute per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e il fabbisogno standard monetario per la funzione sociale superiore al 3 per cento.

Il comma 761 del medesimo articolo 1, individua le fonti da cui ricavare i fabbisogni standard monetari dei comuni; in particolare, per quanto riguarda i comuni delle regioni a statuto ordinario si fa riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024, per quanto invece concerne i comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, si fa riferimento al documento recante “*Determinazione dei fabbisogni standard dei Comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna per il settore sociale al netto del servizio di asilo nido*”, approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard il 16 maggio 2023¹⁴.

Inoltre, i commi 762 e 763 del medesimo articolo prevedono, tra l'altro, rispettivamente che, il fondo di cui al comma 759 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e che ai fini del riparto si tiene conto delle particolari esigenze dei comuni di piccola dimensione.

Il successivo comma 764 prevede le modalità di comunicazione da parte dei comuni della spesa sostenuta per adempiere alle sentenze di giustizia minorile. In particolare, è previsto che tale spesa sia comunicata dai comuni con una dichiarazione, trasmessa esclusivamente per via telematica, con modalità e termini stabiliti mediante con decreto del Ministro dell'Interno.

Con decreto del Ministero dell'interno 16 aprile 2025 – sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole nella seduta del 24 marzo 2026 - sono stati stabiliti le modalità e i termini di presentazione, da parte dei comuni, della dichiarazione telematica (allegata al provvedimento), di cui all'articolo 1, comma 764, della legge n. 207/2024, ai fini del riparto della dotazione finanziaria del fondo previsto dall' articolo 1, comma 759, della menzionata legge, per l'anno 2026.

Il decreto dispone che l'ente - a pena di esclusione dal riparto definitivo del citato fondo – dovrà presentare la dichiarazione esclusivamente con modalità informatica, avvalendosi di un

¹⁴ Si ricorda che i fabbisogni standard stimano statisticamente il fabbisogno finanziario di un ente in base alle caratteristiche territoriali, agli aspetti sociodemografici della popolazione residente e alle caratteristiche strutturali dell'offerta dei servizi. I fabbisogni standard, introdotti con il D. Lgs. n. 216 del 2010 (in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, L.n.42 del 2009), costituiscono i parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

apposito documento informatizzato che sarà reso disponibile nell'area riservata del Sistema certificazione enti locali "*Area certificati (TBEL, altri certificati)*", accessibile dal sito web del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'interno potrà applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, rettificando d'ufficio le dichiarazioni da considerarsi anomale.

Infine si evidenzia che per il riparto del predetto fondo si tiene conto, in particolare delle esigenze dei comuni di piccole dimensioni e delle spese sostenute dai comuni per far fronte all'esecuzione delle sentenze relative alla giustizia minorile.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Dichiarazione telematica per il riparto del fondo, istituito per contribuire alle spese sostenute dai comuni, per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare.

Schema di decreto del Ministro dell'interno recante modalità e termini della dichiarazione telematica di cui all'articolo 1, comma 764, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ai fini del riparto della dotazione finanziaria del fondo previsto dall'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l'anno 2026 a legge 19 dicembre 2019, n. 157



Normativa

Art. 1, commi 759-764, legge 30 dicembre 2024, n. 207.



Destinatari

I Comuni che presentano un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e il fabbisogno standard monetario per la funzione sociale superiore al 3 per cento.



Procedura

La dichiarazione deve essere presentata - a pena di esclusione - entro 30 giorni da quello successivo alla pubblicazione in G.U., esclusivamente con metodologia informatica:

- tramite il sito web del Dipartimento per gli affari interni e territoriali;
- area riservata del Sistema certificazioni enti locali denominata "Area Certificati (TBEL, altri certificati)";
- utilizzando l'apposito modello.



Finalità

Definizione delle modalità e dei termini per la presentazione della dichiarazione telematica ai fini del riparto del fondo, istituito per contribuire alle spese sostenute dai comuni, per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria.



Dichiarazione

Per poter accedere alle risorse del fondo, i comuni devono presentare una dichiarazione contenente:

- estremi del provvedimento del giudice minorile;
- durata in giorni dell'affidamento nell'annualità 2025;
- spesa impegnata di competenza dell'anno 2025 per singolo soggetto affidato;
- spesa pagata in conto competenza nell'anno 2025 per singolo soggetto affidato;
- stato anagrafico del destinatario del provvedimento.



Monitoraggio

Il Ministero dell'interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per ciascuna persona presa in carico, rettificando d'ufficio le dichiarazioni da considerare anomale, anche sulla base del dato dei pagamenti in conto competenza effettuati nell'anno 2025.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Criteria di riparto, per l'anno 2026, delle risorse del Fondo - di cui all'art. 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 - per le attività socio-educative a favore dei minori

Negli ultimi anni il legislatore ha posto particolare attenzione al tema del sostegno alle famiglie, alla conciliazione vita-lavoro e al potenziamento dell'offerta educativa territoriale, anche attraverso il riconoscimento e la valorizzazione delle attività educative svolte nei centri estivi, finalizzate alla promozione del benessere, dello sviluppo e della socializzazione dei minori.

A tal fine sono state adottate alcune misure volte al finanziamento delle predette attività, previste inizialmente, durante il periodo pandemico, come misura emergenziale e successivamente rifinanziate, fino ad assumere dal 2026 in poi, carattere "strutturale".

In particolare, successivamente al periodo emergenziale è stato adottato il decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 luglio 2023 – sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito intesa nella seduta straordinaria dell'11 luglio 2023 - in attuazione di disposizioni normative volte al sostegno delle famiglie nella difficoltà di conciliare la vita lavorativa e familiare e mirate ad offrire opportunità educative per il benessere dei figli minori.

Le iniziative previste, anche oltre il periodo estivo, andavano infatti al di là delle finalità ludico-ricreative fissate in sede di prima applicazione dall'articolo 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e, poi, riprese dall'articolo 63 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani la salute e i servizi territoriali*".

Il menzionato decreto interministeriale 24 luglio 2023 è stato adottato in attuazione dell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il quale aveva istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Il comma 2 del citato articolo 42 del decreto-legge n. 48 del 2023 prevedeva, tra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, fossero stabiliti:

- a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai comuni, ad esclusione di quelli che espressamente manifestano, annualmente, di non voler avvalersi del finanziamento, tenuto conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni, sulla base dell'ultimo censimento della popolazione residente;
- b) le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta straordinaria del 9 aprile 2026 ha sancito l'intesa sullo: *“Schema di decreto del Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante, per l'anno 2026, criteri di riparto delle risorse del Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori, nonché modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento”*, in attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 1, commi 222 e 223 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Con tale provvedimento la misura di sostegno alle famiglie assume un carattere “strutturale”, infatti il citato articolo 1, comma 222, della legge n. 199/2025, istituisce - al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro - nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo, con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

Il successivo comma 223, del citato articolo 1, della legge n. 199/2025, stabilisce che, con decreto dell'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti:

- a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai comuni;
- b) le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.

Lo schema di decreto dispone che le risorse complessivamente destinate agli interventi, per l'anno 2026, ammontano a 60 milioni di euro, di cui 59,4 milioni di euro sono destinate



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

direttamente ai comuni – ad esclusione di quelli ricompresi nei territori delle Province autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto dall' articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 - per la realizzazione delle attività, mentre una quota pari all'1 per cento è riservata alle attività di monitoraggio e valutazione della misura da parte del Dipartimento per le Politiche della famiglia.

Le attività - finalizzate al potenziamento dei servizi socio-educativi territoriali, dei centri estivi e dei centri con funzione educativa e ricreativa - sono svolte in favore della popolazione minorenni di età compresa fra 0 e 17 anni e devono essere realizzate, inderogabilmente, tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2026. Le richiamate attività sono attuate dai singoli comuni anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati.

Il provvedimento dispone, inoltre, che successivamente all'adozione dello schema di decreto in esame, e a seguito di pubblicazione di specifico Avviso - da parte del Dipartimento per le Politiche della famiglia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri sul proprio sito internet istituzionale <https://famiglia.governo.it/it/> - i comuni debbano esprimere formalmente il proprio interesse a beneficiare del finanziamento, tramite la piattaforma informatica dedicata.

Il riparto delle risorse avverrà a favore dei comuni che abbiano espressamente manifestato - entro il termine indicato nel richiamato Avviso – l'interesse a beneficiare del finanziamento, per l'anno 2026, tramite la predetta piattaforma, sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni di cui all'ultimo censimento della popolazione residente.

Il provvedimento stabilisce, inoltre, che l'elenco definitivo dei comuni beneficiari – comprensivo degli importi spettanti a ciascun comune – verrà approvato con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche della famiglia, successivamente alla registrazione del decreto di riparto in esame da parte dei competenti organi di controllo e, successivamente alla registrazione di tale decreto, il Dipartimento per le Politiche della famiglia procederà all'erogazione del finanziamento a favore di ciascun comune beneficiario in un'unica soluzione.

Il provvedimento affida, inoltre, al Dipartimento per le Politiche della famiglia, il compito di monitorare e verificare l'utilizzo delle risorse e la realizzazione degli interventi, nonché disciplinare i casi e le modalità di restituzione delle somme in caso di mancato impegno, mancata spesa, utilizzo non conforme delle risorse o realizzazione delle attività oltre i termini stabiliti.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori

Schema di decreto del Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per l'anno 2026



Normativa

Legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi 222 e 223.

Istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per le attività socio-educative a favore dei minori.



Riparto per l'anno 2026

- Totale risorse stanziato pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, di cui:
 - 59,4 milioni di euro destinati ai Comuni (con esclusione dei Comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191).
 - 1% delle risorse riservato alle attività di monitoraggio e valutazione da parte del Dipartimento per le Politiche della famiglia.
- Il riparto delle risorse avviene esclusivamente a favore dei Comuni che abbiano manifestato l'interesse entro il termine previsto.
- Il criterio di riparto si basa sui dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni di cui all'ultimo censimento della popolazione residente.



Finalità del fondo

- sostenere le famiglie;
- facilitare la conciliazione tra vita privata e lavoro;
- finanziare iniziative realizzate dai comuni - direttamente o in collaborazione con enti pubblici e/o privati - svolte a favore dei minori e finalizzate al potenziamento:
 - dei centri estivi;
 - dei servizi socioeducativi territoriali;
 - dei centri con funzione educativa e ricreativa.



Beneficiari e periodo di realizzazione

- Beneficiari delle attività finali: minori di età compresa tra 0 e 17 anni
- Periodo di attuazione degli interventi: dal 1° giugno al 31 dicembre 2026



Procedura

I Comuni interessati devono esprimere formalmente il proprio interesse, tramite la piattaforma informatica dedicata, entro il termine indicato nell'Avviso che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per le Politiche della famiglia

<https://famiglia.governo.it>



Monitoraggio

Il Dipartimento per le Politiche della famiglia ha il compito di **monitorare e verificare l'utilizzo delle risorse** e la realizzazione degli interventi